

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2004

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

(GU n.181 del 4-8-2004)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto,

Visto, in particolare, l'art. 1 comma 1 della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;

Esaminato il contratto collettivo nazionale lavoro per i suddetti lavoratori stipulato il 12 luglio 1999 tra ANISP/Confartigianato, Assopulizie/CNA, CASA, CLAAI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT CISL, UILTrasporti;

Considerato l'accordo del 24 febbraio 2003 stipulato dalle menzionate organizzazioni sindacali;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del suddetto contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per gli operai e per gli impiegati è determinato nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa puo' usufruire;

b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall'applicazione della contrattazione collettiva;

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2004

Il Ministro: Maroni

Allegato

----> vedere allegato da pag. 40 a pag. 41 della G.U. <----